



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 37 del 15/11/2019

- 1) Corrispettivi telematici: recenti chiarimenti dell'Agenzia
- 2) Credito d'imposta
- 3) I forfettari non sfuggono all'obbligo di invio dei corrispettivi telematici
- 4) Trasmissione telematica dei corrispettivi: aspetti operativi
- 5) Regime sanzionatorio

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Silvia Belotti
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete
Dott. Virgilio Fenaroli
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Iemmi
Dott.ssa Sara Laini
Dott. Denis Rota

1. Corrispettivi telematici: recenti chiarimenti dell'Agenzia

A partire dal **1° gennaio 2020** è prevista la definitiva entrata in vigore dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Prima di entrare nel merito dei principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate, si sottolinea che nel periodo compreso tra il **1° gennaio e il 30 giugno 2020** ("periodo transitorio") i **soggetti con volume d'affari NON superiore a 400.000 euro**, potranno godere delle seguenti semplificazioni:

- trasmettere telematicamente senza applicazione di sanzioni i dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (in luogo dell'ordinario termine dei 12 giorni);
- continuare a emettere ricevute fiscali cartacee o scontrini fiscali mediante i tradizionali registratori di cassa fino alla dotazione dei nuovi registratori telematici.

Resta in tal periodo anche la possibilità di assolvere ai nuovi obblighi avvalendosi della procedura web presente sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Per i **soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro** la "fase transitoria" si concluderà il **31 dicembre 2019**, (obbligo in vigore già dal 1° luglio 2019).

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G. Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Piazzetta Rota Don Geremia, 18 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

L'art. 2, comma 3, D.lgs. 127/2015 prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi siano effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Di seguito un breve riepilogo degli strumenti tecnologici per la trasmissione telematica:

- **registratore telematico-RT** (da censire, attivare e mettere in servizio);
- **registratori di cassa adattati** (cioè convertiti in RT attraverso le opportune modifiche software o hardware da parte di laboratori abilitati ad hoc);
- **server RT** per le realtà commerciali con almeno tre punti cassa (è richiesta la certificazione del bilancio di esercizio del soggetto passivo iva, oltre all'adozione di un processo di controllo interno);
- **procedura web** (attiva dal 29 giugno) all'interno dell'area "Corrispettivi", utilizzando le credenziali SPID oppure dei servizi telematici Entratel e Fisconline o attraverso la Carta nazionale dei Servizi (CNS) introdotta con provvedimento direttoriale del 18 aprile 2019.

Come previsto dalle specifiche tecniche (versione 8.0 – 28 giugno 2019), **tali strumenti non hanno carattere di esclusività** e pertanto potranno essere individuati dei nuovi strumenti tecnologici per la trasmissione telematica, con successivi provvedimenti dell'agenzia.

I recenti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate riguardano:

Buoni pasto (o *ticket restaurant*)

Risposta n. 419 del 23 ottobre 2019

Risposta n. 394 del 7 ottobre 2019

Ventilazione dei corrispettivi

Risposta n. 420 del 23 ottobre 2019

Distributori automatici senza raccolta di denaro

Risposta n. 413 del 11 ottobre 2019

Erogazioni di carburante tramite carte aziendali

Risposta n. 412 del 11 ottobre 2019

Buoni pasto (o *ticket restaurant*)

Con la **risposta n. 419 del 23 ottobre 2019** l'agenzia risponde ad un'istanza di interpello presentata da un soggetto esercente l'attività di ristorazione che accetta i **buoni pasto** a fronte dell'erogazione dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Trattandosi di prestazioni di servizi, il momento di effettuazione dell'operazione è

collegato al pagamento del corrispettivo (articolo 6, D.P.R. 633/1972).

Pertanto, il momento rilevante ai fini Iva non coincide con l'erogazione del servizio e l'accettazione del buono pasto, bensì riguarda la successiva **emissione della fattura** nei confronti della società emittente i buoni pasto (generalmente alla fine di ciascun mese solare quale momento anticipatorio rispetto al pagamento del corrispettivo).

L'Agenzia nella risposta, precisa che ciò non significa che, completata la prestazione nei confronti del cliente, alla ricezione del buono pasto legittimante la stessa, il prestatore non debba emettere alcun documento.

Secondo la circolare n. 60/1983: *"il pagamento del corrispettivo non assume rilevanza esclusiva al fine dell'obbligo del rilascio dello scontrino, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi"*.

In particolare, anche per le somministrazioni di alimenti e bevande all'atto della ultimazione della prestazione senza pagamento del corrispettivo, deve essere rilasciato lo scontrino fiscale.

La precisazione in questione, sia pure risalente ad un periodo in cui non sussisteva l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, deve considerarsi valida anche per i soggetti che ricadono in tale obbligo.

Ciò comporta che all'atto dell'erogazione del servizio dovrà essere rilasciato un documento commerciale anche se il corrispettivo non è stato "riscosso".

Nell'ambito dei dati da trasmettere telematicamente è previsto che confluiscono nei corrispettivi inviati telematicamente anche i dati relativi agli importi non riscossi e quelli relativi ai *ticket restaurant*.

Nelle specifiche tecniche, si precisa che *"nel caso di corrispettivi non riscossi ma per i quali il cliente ha fornito il controvalore in buoni pasto, nel documento commerciale si può riportare, a titolo puramente figurativo, l'aliquota Iva propria di ciascun prodotto, sebbene tale Iva non rappresenti l'imposta effettiva sulla singola transazione ma sarà meramente figurativa (nel caso di buono pasto, trattandosi di servizio sostitutivo di mensa, si applica l'aliquota propria della somministrazione di alimenti bevande). Nel tracciato "Allegato - Tipi Dati per i Corrispettivi" i valori dei corrispettivi non riscossi sono inglobati nel valore complessivo dei corrispettivi, distinti per aliquota"*.

La **successiva emissione della fattura**, (quale momento impositivo dell'operazione), non determina alcuna duplicazione dell'imposta (la debenza della stessa sorge solo in tale momento) e la liquidazione periodica dell'iva dovrà tener conto solo dell'imposta emergente dalla fattura.

L'Agenzia conclude affermando che *"il principio richiamato sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente"*.

Si conferma quindi un **"cronico" disallineamento tra quanto inviato telematicamente e quanto risultante dalle liquidazioni periodiche del soggetto Iva**.

Con la **risposta n. 394 del 7 ottobre 2019** l'Agenzia rispondendo a un'istanza di

interpello presentata da un soggetto esercente attività di bar e pasticceria, conferma che è solo con il pagamento del controvalore dei tickets da parte della società emittente ovvero con l'emissione della fattura se antecedente il pagamento, che si realizza, (ai sensi dell'articolo 6, D.P.R. 633/1972), l'esigibilità dell'Iva e ai fini delle imposte sul reddito, la rilevanza del ricavo; tale principio sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente.

Ventilazione dei corrispettivi

Con la **risposta n. 420 del 23 ottobre 2019** l'Agenzia risponde in merito ad un quesito posto da un soggetto esercente un'attività rientrante nella cosiddetta **ventilazione dei corrispettivi**, nell'ambito della quale l'aliquota Iva non può essere indicata nel documento commerciale poiché la ripartizione tra le differenti aliquote avviene solamente in sede di liquidazione periodica.

In questi casi l'Agenzia ammette la possibilità di **inserire nel documento commerciale la dicitura "AL – Altro non Iva" in luogo dell'aliquota Iva.**

Distributori automatici senza raccolta di denaro

Con la **risposta n. 413 del 11 ottobre 2019** l'Agenzia risponde ad un'istanza di interpello avanzata da un esercente attività di commercio al minuto tramite distributori automatici senza raccolta di denaro che ritiene di non dover censire presso l'Agenzia delle entrate.

I distributori, generalmente posizionati in comodato d'uso all'interno di palestre, centri fitness e simili, permettono di acquistare con le seguenti formule:

- piano a ricarica: il cliente ricarica una tessera dell'importo prescelto e la utilizza in modo del tutto analogo alla chiavetta di un distributore tradizionale;
- abbonamento: il cliente acquista l'abbonamento - variabile per durata (mensile, trimestrale, annuale) e tramite tessera, lo utilizza fino alla scadenza.

Posto che il distributore non consente l'incasso di denaro, i piani di ricarica e gli abbonamenti vengono acquistati direttamente alla reception della palestra, che incassa le somme per conto dell'esercente e comunica al cliente che la ricevuta di pagamento gli verrà recapitata per posta elettronica dall'esercente stesso, tramite proprio software.

Alla fine della giornata, l'esercente controlla le transazioni intervenute per tutti i distributori concessi in comodato d'uso ed annota il totale nel registro dei corrispettivi.

Alla fine del mese, in base alla rendicontazione di tutte le palestre, l'esercente comunica a ciascuna di esse l'importo che gli dovranno bonificare (corrispondente agli incassi effettuati per suo conto), nonché l'importo che dovranno fatturare nei suoi confronti (corrispondente alla provvigione sulle vendite).

Data la diversità dei distributori ad incasso esclusivamente tramite reception, rispetto a quelli tradizionali con inserimento di denaro o chiavetta, l'esercente chiede quali siano gli

adempimenti da porre in essere.

L'Agenzia, considerando che il distributore non è predisposto per accettare il pagamento e che le tessere possono essere acquistate esclusivamente alla reception della palestra, afferma che tale caratteristica appare incompatibile con la definizione di vending machine, stante l'assenza di "periferiche di pagamento" funzionali all'incasso dei corrispettivi.

Per tale ragione le ricariche effettuate non ricadono negli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ex articolo 2, comma 2, D.lgs. 127/2015 previste per i distributori automatici.

Erogazioni di carburante tramite carte aziendali

Con la **risposta n. 412 del 11 ottobre 2019** l'Agenzia risponde ad un'istanza di interpello proposta da un contribuente che normalmente fornisce ai propri clienti soggetti passivi d'imposta apposite "carte aziendali" da utilizzare per il rifornimento di carburante (contratto di *netting*) e sta valutando di fornire le carte in esame anche ai dipendenti del proprio gruppo societario che:

- ne facciano richiesta, attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di somministrazione di carburanti, per l'utilizzo personale al di fuori dell'esercizio di imprese, arti e professioni (nei rapporti c.d. "*business to consumer*", B2C);
- rilascino alle rispettive società di appartenenza apposita autorizzazione a trattenere dal cedolino paga i corrispettivi dovuti per i rifornimenti di carburante effettuati con l'utilizzo della carta aziendale (importi che le società di appartenenza, ove diverse dall'istante, le riverseranno).

Ai fini della certificazione delle predette operazioni, il contribuente suggerisce la seguente procedura:

- i rifornimenti effettuati ai dipendenti attraverso l'utilizzo della "carta aziendale" sarebbero annotati dai gestori degli impianti nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24, Decreto Iva e documentati con fattura nei confronti del contribuente (nello specifico, come già oggi per i rifornimenti a soggetti passivi d'imposta, con fattura che essa emette in nome e per conto dei gestori stessi);
- i corrispettivi delle somministrazioni dall'istante ai dipendenti titolari della "carta aziendale" sarebbero annotati in un suo apposito registro dei corrispettivi (di cui all'articolo 24, Decreto Iva) con *"la stessa data valuta della trattenuta a cedolino paga degli importi dovuti dai dipendenti e del versamento... da parte delle società del gruppo relativamente ai dipendenti non a ruolo..., in modo da garantire la corretta liquidazione dell'imposta nel mese di effettuazione dell'operazione corrispondente a quello in cui avviene il pagamento del corrispettivo trattandosi di somministrazione di beni"*.

L'Agenzia precisa che il contribuente che senza gestire direttamente impianti di

distribuzione ad alta automazione in forza di un contratto di *netting* somministri carburanti per autotrazione ai dipendenti del proprio gruppo, (ferma l'annotazione nel relativo Registro Iva), non ha obbligo di memorizzare ed inviare telematicamente i relativi corrispettivi, potendo comunque procedervi volontariamente, facendo venir meno, in tale eventualità, gli obblighi di annotazione previsti dal già richiamato articolo 24, comma 1, Decreto Iva.

Anche in riferimento al momento in cui ritenere effettuata l'operazione e dunque esigibile l'imposta, l'Agenzia reputa la soluzione prospettata conforme all'articolo 6, comma 2, Decreto Iva: *"l'operazione si considera effettuata: a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo"*.

2. Credito d'imposta

Per gli anni 2019 e 2020 è previsto il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento utilizzato per la memorizzazione e la trasmissione dei dati.

Come stabilito dal provvedimento direttoriale del 28 febbraio 2019, tale contributo è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato il relativo corrispettivo **esclusivamente con mezzi tracciabili**.

Con la Risoluzione n. 33/E del 1° marzo 2019 è stato istituito il **codice tributo 6899**.

3. I forfettari non sfuggono all'obbligo di invio dei corrispettivi telematici

A norma del comma 59 della legge 190/2014, i contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati dal versamento dell'iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal titolo II del Dpr 633/1972 (registrazione, liquidazione, dichiarazione annuale), ma sono obbligati alla certificazione dei corrispettivi. La norma precisa che «resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione all'articolo 2 del Dpr 696/1996». Tale norma prevede l'esonero dall'emissione dello scontrino per i contribuenti che svolgono determinate attività (ad esempio cessione di tabacchi, di giornali, prestazioni dei notai), ma nessun esonero soggettivo viene previsto, quindi nemmeno per i contribuenti forfettari.

Ne consegue che anche i contribuenti in regime forfettario sono interessati dall'obbligo di emissione dello scontrino telematico.

Il comma 3 dell'articolo 1 del Dlgs 127/2015 esclude dalle norme sulla fatturazione elettronica i contribuenti che applicano il regime forfettario i quali, possono continuare ad emettere fatture cartacee.

È sempre vigente la regola stabilita dall'articolo 3 del Dpr 696/1996 secondo la quale il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non è obbligatorio se per l'operazione viene emessa la fattura. Quindi ad esempio le parrucchiere o gli idraulici che fanno soltanto alcune prestazioni di servizio al giorno, possono evitare lo strumento tecnologico per la memorizzazione dei corrispettivi se al momento di effettuazione della operazione emettono un documento equipollente alla fattura anche in forma cartacea.

4. Trasmissione telematica dei corrispettivi: aspetti operativi

Registratori telematici - RT

I registratori telematici sono dotati di sigillo fiscale, costituito da targhetta autoadesiva apposta dal fabbricante al termine del processo di certificazione del RT.

Il fabbricante:

- si **accredita** tramite procedura ON-LINE al sito AdE;
- richiede un **certificato di firma** (certificato fabbricante);
- il certificato di firma va **registrato nella memoria permanente** ed assicura autenticità.

La trasmissione telematica dei dati è effettuata esclusivamente mediante l'uso del registratore telematico che, al momento della chiusura giornaliera, genera un file xml, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette telematicamente al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate a partire dal primo giorno di messa in servizio del registratore telematico.

La trasmissione telematica si **considera effettuata nel momento in cui è completata**, da parte dell'Agenzia delle entrate, **la ricezione del file** contenente le informazioni medesime.

L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante un **esito di ricezione**.

In caso di esito negativo, le informazioni si considerano non trasmesse; in tal caso, gli esercenti effettuano la trasmissione del file corretto **entro i cinque giorni** lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

Soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita: RT / SERVER RT

Per gli esercenti che operano con un numero non inferiore a **tre punti cassa** per singolo punto vendita e che rispettano determinati requisiti, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa possono essere effettuate mediante un unico “**punto di raccolta**”.

Coloro che utilizzano Server RT sono soggetti a specifici obblighi, tra cui:

- la **certificazione** del bilancio di esercizio del soggetto passivo IVA;
- l'adozione di un **processo di controllo interno** che deve essere coerente con il sistema di controllo interno, adottato in base al “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” del Dlgs n. 231/2001, laddove previsto”, (che dovrà essere dichiarato conforme alle prescrizioni indicate nelle regole tecniche con riferimento sia ai processi amministrativi e contabili, che ai sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi).

Interruzione della trasmissione

L'interruzione dell'attività di trasmissione telematica può avvenire per:

Chiusura feriale e simili

(chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione, non causata da malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio).

Il RT, alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile, provvede all'elaborazione e all'invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera.

Mancata connessione ad Internet

Se a causa della mancata connessione ad Internet, la trasmissione entro cinque giorni non è possibile, il RT potrà trasferire il file sigillato elettronicamente a un dispositivo esterno per effettuare la trasmissione al fine di rispettare i termini previsti dalle specifiche tecniche.

In tale ipotesi, l'esito della trasmissione verrà trasmesso al dispositivo esterno e sarà comunque consultabile all'interno di apposita area dedicata del sito web dell'Agenzia delle entrate.

Malfunzionamenti

In caso di malfunzionamento non comunicato in automatico dal RT, l'esercente (o un suo delegato) può comunicare tramite uno specifico codice «00607», attraverso il portale «Fatture e Corrispettivi», la situazione anomala, che viene tracciata a sistema.

Lo stato «**fuori servizio**» ricomprende tutte le ipotesi in cui il RT non è in grado di trasmettere dati al sistema informatico dell'Agenzia delle entrate per motivi non rientranti nelle ipotesi di «Dismissione» e «Disattivazione».

Il RT può ritornare da tale stato, automaticamente «in servizio» alla prima trasmissione utile, senza necessità di riattivazione, oppure essere disattivato o dismesso.

Se poi si rende necessario procedere alla sostituzione del dispositivo non funzionante, si suggerisce di interfacciarsi con il fornitore al fine di appurare se i dati memorizzati e non trasmessi dal RT sostituito siano stati trasferiti nel nuovo RT installato.

In caso positivo, sarà opportuno riversare nel nuovo RT i dati mancanti e non trasmessi telematicamente a causa del malfunzionamento.

Procedura di emergenza

Assenza di rete internet e/o problemi di connettività del dispositivo (upload file estratto da RT)

Il RT deve effettuare la memorizzazione degli incassi e predisporre l'apposito file XML dei corrispettivi, comprensivo del sigillo elettronico apposto con il certificato dispositivo.

L'esercente può estrarre il file XML sigillato, mediante specifiche funzionalità del dispositivo e trasmetterlo utilizzando la nuova funzione del sistema corrispettivi tramite la nuova voce di menu "Procedure di Emergenza > Assenza di rete", disponibile nella sezione "Area Gestore ed Esercente".

Tale modalità di trasmissione sarà classificata come **"trasmissione mediante upload"** per distinguerla dalle trasmissioni dirette da registratore telematico.

La funzionalità ha valenza solo emergenziale e quindi va utilizzata esclusivamente in caso di effettiva necessità.

Dispositivo fuori servizio (acquisizione dati)

L'esercente può accedere alla funzione tramite la voce di menu "Procedure di Emergenza > Dispositivo Fuori Servizio", disponibile nella sezione "Area Gestore ed Esercente".

L'interfaccia grafica permette all'esercente di **trasmettere all'AdE i dati aggregati dei corrispettivi giornalieri** che avrebbe dovuto trasmettere con il RT.

Tale modalità di trasmissione dei corrispettivi giornalieri sarà classificata come **"trasmissione per dispositivo fuori servizio"**.

Questa funzionalità potrà essere utilizzata solo in casi di effettiva necessità ed esclusivamente dopo aver comunicato a sistema lo stato "fuori servizio" del registratore telematico.

Recupero trasmissione scartate

L'esercente può recuperare alcune trasmissioni scartate, che rientrano esclusivamente in specifiche casistiche, accedendo alla funzione tramite la nuova voce di menù "Procedure di Emergenza > Trasmissione Scartata".

La funzione online "Trasmissione scartata" permette all'esercente di **recuperare esclusivamente le seguenti situazioni**:

- 00203 - Data nel futuro sull'elemento DataOraRilevazione;
- 00212 - L'elemento Trasmissione/Dispositivo obbligatorio.

Non saranno effettuabili variazioni sulle informazioni contabili inviate e tale recupero verrà opportunamente classificato.

5. Regime sanzionatorio

L'art. 2, comma 6 del Dlgs. n. 127/2015, prevede che:

“ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6 comma 3 e 12, comma 2, del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.

Sanzione pecuniaria: pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non correttamente documentato.

Sanzione accessoria: sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo **da tre giorni ad un mese** qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni; **la sospensione** può essere estesa per un periodo **da uno a sei mesi** se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione superi i cinquantamila euro (il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo).

Se non vengono posti in essere gli adempimenti previsti in caso di malfunzionamento del RT, (come la mancata annotazione su apposito registro dei dati dei corrispettivi delle operazioni giornaliere e la richiesta di un tempestivo intervento tecnico), si rendono di conseguenza applicabili le **sanzioni previste per la mancata annotazione dei corrispettivi sul registro di emergenza** nonché la **sanzione amministrativa da 250 a duemila euro** per la mancata tempestiva richiesta di intervento dei dispositivi in uso.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati